

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE NATANTI ED. 03/2008 MOD. 8

SEZIONE 1 NORME GENERALI

Articolo 1 - Durata ed efficacia dell'assicurazione - Pagamento del premio

I documenti assicurativi riportano giorno e ora di decorrenza e scadenza delle garanzie; il contratto **non è tacitamente rinnovabile**. Il premio deve essere pagato in un'unica soluzione presso la Sede legale dell'Impresa, salva la possibilità per il contraente di effettuare il pagamento, entro il termine di scadenza dell'obbligazione, presso l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. In ogni modo, si deve tenere conto delle seguenti distinzioni:

- **Garanzia di Responsabilità Civile** l'efficacia della copertura, ferma la scadenza indicata in polizza, termina alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza. In caso di stipulazione di nuova assicurazione per le stesse condizioni e per la stessa durata, la decorrenza avrà effetto dalla scadenza della polizza precedente.
- **Garanzia Danni di unità uso lavoro:** in caso di rateizzazione del premio, se il contraente non paga le rate successive alla prima l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza, ferma l'inoperatività della copertura alla scadenza annuale della polizza. La sospensione dell'assicurazione prevista ai commi precedenti opera automaticamente senza l'obbligo di preavviso da parte dell'Impresa. Trascorso il citato termine di 15 giorni, l'Impresa ha il diritto di dichiarare con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto, fermo il diritto all'incasso dell'intero premio di assicurazione in corso, oppure di chiederne giudizialmente l'esecuzione del contratto stesso. Resta comunque inteso e convenuto che, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, l'assicurato dovrà corrispondere la differenza fra l'intero premio annuo ed il premio già pagato.

Articolo 2 - Trasferimento della proprietà del natante/imbarcazione

Il trasferimento di proprietà dell'unità determina a scelta del venditore uno dei seguenti effetti:

1. GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE

a) Sostituzione con altra unità

il venditore può chiedere di rendere valida la polizza a copertura dell'unità venduta per altra unità di cui è proprietario. In questo caso:

- è necessaria la restituzione del certificato e del contrassegno relativi all'unità venduta;
- se ciò comporta una variazione del premio, si procede al conguaglio.

b) Cessione del contratto

se il contraente richiede la cessione del contratto all'acquirente dell'unità, l'Impresa ne prenderà atto mediante emissione di apposita appendice e nuovi documenti assicurativi, previa restituzione di quelli precedenti.

Non sono ammesse variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso unità il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

c) Risoluzione del contratto

quando non si verificano le precedenti ipotesi - punti a) e b) - il contratto si risolve senza rimborso del premio dal giorno di restituzione del certificato di assicurazione ed il contrassegno.

2. GARANZIE DANNI/INFORTUNI/ASSISTENZA

l'assicurazione cessa dalla data del trasferimento, salvo che l'Impresa abbia dato il consenso per iscritto al trasferimento del contratto su altra unità di proprietà dell'assicurato previo conguaglio del premio, oppure alla cessione del contratto al nuovo acquirente. In caso di trasferimento di proprietà non seguito da trasferimento o da cessione del presente contratto, si procederà, in assenza sinistri, alla restituzione del solo premio (al netto di addizionale di gestione 10%, e imposte) relativo al periodo di assicurazione non goduto.

Articolo 3 - cessazione di rischio per furto o perdita totale o distruzione o demolizione dell'unità

In caso di cessazione di rischio per furto o perdita totale o distruzione o demolizione dell'unità assicurata, il contraente deve comunicarlo all'Impresa fornendo le relative attestazioni, o copia della denuncia di furto presentata alle Autorità competenti.

Se possibile, il contraente deve restituire all'Impresa il certificato ed il contrassegno. In ogni caso il contratto si risolve alla data in cui vengono restituiti il certificato ed il contrassegno e comunque non oltre la scadenza del relativo contratto. L'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla risoluzione del contratto.

La presente disposizione è valida e si applica alla sola Garanzia Responsabilità Civile.

Articolo 4 - Altre assicurazioni (disposizione valida per la garanzia Infortuni)

Il contraente deve comunicare all'Impresa l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni riguardanti lo stesso rischio, sotto pena di decadenza dal diritto all'indennità.

L'Impresa entro 30 giorni dalla denuncia, può recedere dalla presente assicurazione, con preavviso di 15 giorni.

Articolo 5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - aggravamento di rischio

In applicazione degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente e/o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o al risarcimento, nonché l'annullamento del contratto stesso.



Allianz S.p.A.

Sede legale
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianzloyllyadriatico.it

Uffici:

Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22
Trieste 34123 - Largo Ugo Irneri, 1
Codice fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Trieste n. 05032630963

Capitale sociale

Euro 403.000.000 int. vers.
Autorizzata all'esercizio delle
assicurazioni con Provvedimento ISVAP
del 21 dicembre 2005 n. 2398
Società del gruppo Allianz SE
controllata da A.C.I.F. S.p.A.

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Lloyd Adriatico

Se nel corso del contratto si verificano variazioni nelle caratteristiche del rischio che comportano un aggravamento dello stesso, il contraente e/o l'assicurato deve darne immediata comunicazione all'Impresa indicando gli estremi della variazione stessa. Per tali variazioni vale il disposto dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Articolo 6 - Modifiche dell'assicurazione

Le modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto

Articolo 7 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Articolo 8 - Legge regolatrice del contratto - Rinvio alle norme di legge

La polizza è regolamentata dalla legge italiana. Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.

Articolo 9 - Giurisdizione (non valida per la Garanzia responsabilità Civile)

Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana

SEZIONE 2

GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE

Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla navigazione dell'unità descritta in polizza ai sensi del Codice delle Assicurazioni - DL 7.9.2005 n. 209 e successive modificazioni

Cosa assicura

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assicura, in conformità alle norme del C.d.A., i rischi della responsabilità civile per i quali l'assicurazione è obbligatoria, impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme che, per capitali, interessi e spese, sono dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua, incluso acque private, dell'unità descritta in polizza.

L'Impresa inoltre assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua dell'unità a cose ed animali di terzi con una franchigia fissa - la parte di danno a carico dell'assicurato - il cui ammontare è riportato in polizza.

La franchigia fissa non verrà applicata per i danni alle cose dei terzi trasportati sull'unità assicurata.

Se l'unità è adibita a scuola guida l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione dell'unità a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Se l'unità è adibita anche ad uso "regate veliche", la garanzia responsabilità civile verso terzi si intende operante previa corresponsione del relativo sovrappremio.

Articolo 2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti;
- per il battello di servizio e/o motore non principale;
- nel caso di unità adibite a scuola guida durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- nel caso di navigazione e/o giacenza di unità con la "autorizzazione alla navigazione temporanea" se essa avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione.

Nei casi sopra elencati l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni derivanti dal contratto ai sensi della vigente normativa.

Articolo 3 - Certificato e contrassegno

Il certificato di assicurazione ed il relativo contrassegno vengono consegnati al Contraente dall'Agenzia presso cui è sottoscritto il contratto, al momento del pagamento del premio e delle eventuali rate successive.

Articolo 4 - Limiti di navigazione

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo fra lo stretto di Gibilterra, lo stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché per le acque interne dei paesi Europei; salvo diversamente richiamato in polizza.

In caso di sinistro

Articolo 5 - Denuncia di sinistro

La denuncia del sinistro deve contenere il numero della polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e le copie degli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione o ingiustificato ritardo nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Lloyd Adriatico

Articolo 6 - Gestione delle vertenze

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino alla tacitazione del danneggiato.

L'Impresa non rimborsa le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano designati dalla stessa né risponde di multe, ammende e spese di giustizia penale.

Cosa può assicurare in più**Articolo 7 - Attività idrosportistica**

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività idrosportistica. La copertura è valida se richiamata in polizza.

Per quanto non espressamente regolato dalla presente condizione aggiuntiva valgono le norme previste dalla presente **Sezione 2 - Garanzia "Responsabilità Civile"**.

Articolo 8 - Responsabilità civile dei trasportati

L'Impresa assicura la responsabilità civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo dell'unità assicurata per i danni involontariamente cagionati a terzi ad esclusione di quelli causati durante la partecipazione dei trasportati alle manovre dell'unità o alla conduzione della stessa e di quelli causati all'unità assicurata. La copertura è valida se richiamata in polizza.

Per quanto non espressamente regolamentato dal presente articolo valgono le norme previste dalla presente **Sezione 2 - Garanzia "Responsabilità Civile"**.

Articolo 9 - Responsabilità Civile quando l'unità è a terra

L'Impresa assicura la Responsabilità Civile del contraente e/o dell'assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi dall'unità indicata in polizza quando la stessa si trova in giacenza a terra. La garanzia è estesa alle operazioni di alaggio, varo nonché alla movimentazione a terra non soggetta al C.d.A. Sono esclusi i trasferimenti e sono escluse, altresì, le operazioni effettuate da cantieri, rimessaggi e operatori nautici.

Sono comunque esclusi i danni:

- ai dipendenti del Contraente e/o dell'assicurato addetti al servizio dell'unità;
- alle cose di terzi che il Contraente e/o l'assicurato detengano a qualsiasi titolo nonché alle cose lasciate a bordo da dipendenti addetti al servizio dell'unità;
- cagionati al mezzo che effettua l'alaggio, il varo e la movimentazione dell'unità ed alle cose che si trovano sul mezzo medesimo, nonché i danni rientranti nell'ambito del C.d.A.;
- cagionati da dolo o colpa grave del Contraente o dell'assicurato o di persone delle quali essi debbano rispondere.

Per quanto non espressamente regolamentato dal presente articolo valgono le norme previste dalla **Garanzia "Responsabilità Civile"**.

La copertura è valida se richiamata in polizza.

SEZIONE 3**CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE**

Norme in deroga o parziale deroga alla Sezione 2 - Garanzia Responsabilità Civile per unità non regolamentate dal Codice delle Assicurazioni - DL 7.9.2005 n. 209 e successive modificazioni - o per particolari limiti di navigazione accordati all'unità.

Cosa assicura**Articolo 1 - Persone non considerate terzi**

Non sono considerate terzi ai fini dell'assicurazione R.C.:

- c) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- d) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a);
- e) il conducente dell'unità e le persone che si trovano con lo stesso nei rapporti di cui al punto a);
- f) le persone che, indipendentemente dai rapporti contrattuali con il Contraente e/o con l'assicurato, prendono parte alle manovre dell'unità o alle attività lavorative in genere;
- g) le persone che, indipendentemente dai rapporti contrattuali con il Contraente e/o con l'assicurato, sono addetti al servizio dell'unità.

Articolo 2 - Limiti geografici di operatività per unità da diporto non soggette al Codice delle Assicurazioni

La garanzia deve intendersi operante esclusivamente durante la navigazione e/o giacenza in acqua dell'unità, nell'ambito dei limiti geografici riportati sul contratto

Articolo 3 - Limiti geografici di operatività per unità adibite ad uso privato, o lavoro, o pesca e turismo e/o scuola di pesca o servizio pubblico

La garanzia deve intendersi operante esclusivamente per i danni materiali e diretti cagionati a terzi durante la navigazione e/o giacenza in acqua dell'unità, nei limiti previsti dalla licenza di navigazione e/o dalle disposizioni di legge in materia, e comunque non oltre i limiti geografici riportati sul contratto.

Articolo 4 - Esclusioni

Dalla garanzia devono intendersi esclusi:

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Lloyd Adriatico

- a) perdite e/o danni arrecati a terzi, persone e cose, in conseguenza dell'uso delle attrezzature tecniche trovatesi a bordo non necessarie per la navigazione, ma esclusivamente per lo svolgimento dell'attività lavorativa in generale, per la pesca (reti, canne, palamiti, cavi, salpareti, boe e simili e/o altre attrezzature sottomarine), per il carico, lo scarico di materiali, il dragaggio fondali, il rimorchio
- b) perdite e/o danni arrecati a terzi derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche.
- c) Sono altresì esclusi i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento, esalazioni fumogene o gassose, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture;
- d) perdite e/o danni arrecati a terzi derivanti da penalità, ritardo, fermo barca, perdita di nolo, perdita di contratto e/o qualunque altro danno indiretto anche se conseguente ad un danno risarcibile a termini di polizza;
- e) perdite e/o danni arrecati a terzi dall'unità in conseguenza della mancata osservazione delle norme prescritte dalle autorità competenti per il carico, scarico, trasporto delle merci se il trasporto non è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti in materia;
- f) perdite e/o danni cagionati da materie esplosive o corrosive e quelli provocati da materie infiammabili che non siano di normale dotazione dell'unità;
- g) perdite e/o danni direttamente o indirettamente causati da:
 - 1) pesca illegale o attività di pesca non conforme alle disposizioni vigenti;
 - 2) contrabbando, violazione di blocco, commercio, attività o traffico proibito o clandestino;
 - 3) baratteria, dolo o frode del conducente;
 - 4) rimozione o eliminazione di relitti e/o ostruzioni imposte dalle autorità competenti;
- h) perdite e/o danni alle cose trasportate e/o rimorchiate.

Per le unità adibite al servizio pubblico di trasporto persone fanno eccezione i danni subiti dal bagaglio dei terzi trasportati, per i quali viene fissato un massimo risarcimento di Euro 103 per persona trasportata. Restano comunque esclusi il denaro, i preziosi, i titoli e quant'altro non faccia parte del bagaglio personale dei terzi trasportati, e le perdite e/o danni conseguenti a furto o smarrimento.

Articolo 5 - Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Impresa può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Articolo 6 - Prescrizioni e limitazioni

L'assicurato si obbliga a mantenere in vigore, per tutta la durata dell'assicurazione, il Certificato di Classe oppure il Certificato di Navigabilità, oppure il Certificato di Idoneità, oppure la Licenza, validi per la zona di esercizio e conformi alla navigazione prevista in polizza, secondo le prescrizioni dell'Autorità Marittima correlative anche al tonnellaggio, al carico ed al sistema di propulsione

Articolo 7 - Scoperto per danni a cose ed animali di terzi

L'assicurazione è stipulata con lo scoperto indicato in polizza per danni a cose ed animali di terzi per ogni e ciascun avvenimento. Quando il danno è imputabile in tutto o in parte a colpa grave del conducente addetto all'unità tale scoperto deve intendersi raddoppiato; detto scoperto non sarà applicato per danni a cose ed animali dei terzi trasportati a bordo delle unità adibite a trasporto pubblico di persone.

Articolo 8 - Estensione di garanzia

In parziale deroga alla lett. a) del precedente *articolo 4 - "Esclusioni" della presente Sezione 3- Condizioni Particolari della Garanzia Responsabilità Civile*, per il periodo in cui viene svolta l'attività di pesca turismo e/o di scuola di pesca, l'assicurazione include anche i danni di responsabilità civile accidentalmente arrecati ai partecipanti a detta attività nonché agli allievi durante l'uso della attrezzature tecniche di bordo incluse quelle da pesca.

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore, dell'allievo e del singolo partecipante all'attività di pesca turismo, che sono considerati terzi tra loro.

Questa estensione di garanzia è operante esclusivamente per i danni subiti dalle persone trasportate per morte o per lesioni personali dalle quali derivi una invalidità permanente non inferiore al 3%.

Fermi i massimali di polizza, l'esposizione dell'Impresa deve, comunque, intendersi limitata a € 516.457 per avvenimento e ad € 103.292 per persona danneggiata.

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Lloyd Adriatico

GLOSSARIO

Nel testo che segue si intendono:

Abbandono: si ha abbandono quando, in conseguenza di un unico sinistro:

- l'unità è divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari e l'unità non può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in altro posto ove siano tali mezzi, né procurarseli facendone richiesta altrove;
- l'unità si presume perita ai sensi dell'art. 162 del Codice della Navigazione.

Apparato motore: il motore propulsore con il relativo equipaggiamento elettrico ed impianti accessori, il riduttore, l'invertitore, la linea d'asse od il piede poppiere, l'elica, i macchinari e gli impianti per i servizi ausiliari di bordo

Armamento frazionato: quando l'attacco dello strallo di prua all'albero è posizionato ad una altezza inferiore al 95% della lunghezza dell'albero stesso, misurato dalla coperta.

Assicurato :

- per la **Garanzia Responsabilità Civile**, la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto.
- per la **Garanzia Danni** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- per la **Garanzia Infortuni** il "Contraente" in quanto persona fisica ed i suoi familiari, il Comandante o Skipper, il timoniere, di età compresa fra 6 e 75 anni.
- per la **Garanzia Assistenza:**
 - il "Contraente" in quanto persona fisica;
 - il legale rappresentante della Società se il Contraente è una persona giuridica;in ambedue i casi tutte le persone che si trovano a bordo dell'unità da diporto assicurata purché il loro numero non superi quello indicato dal costruttore e quello previsto dalle norme vigenti.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

C.d.A. - Codice delle Assicurazioni - decreto legislativo 7 Settembre 2005 n. 209 (DL 07.09.05 n. 209)

Colpa nautica : colpa del Comandante, del conducente e/o dell'equipaggio nella condotta nautica dell'unità come definito all'art. 524 del Codice della Navigazione

Conducente : il Comandante e/o lo Skipper e/o il timoniere dell'unità al quale è affidata la navigazione della stessa nonché la/e persona/e che, indipendentemente dai rapporti contrattuali con l'Assicurato/Contraente prendono parte alle manovre dell'unità comprese quelle a terra

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione, il quale può identificarsi con l'Assicurato.

Crocette acuartierate: le crocette dell'albero la cui angolazione, rispetto alla sezione maestra dello scafo, è uguale o maggiore di 21 gradi.

Degrado : deprezzamento dell'unità e delle sue parti dovuto ad usura e/o invecchiamento.

Esplosione: lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Familiari: il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi, del "Contraente", in quanto persona fisica, nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado, sempreché conviventi o a carico del "Contraente" stesso, in quanto da parte di quest'ultimo si provveda abitualmente al loro mantenimento.

Franchigia : importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Impianto elettrico : le batterie, i generatori di corrente elettrica, le macchine e le apparecchiature elettriche, i quadri elettrici, i dispositivi di protezione ed i cavi elettrici.

Incendio : la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Infortunio :

- per la **Garanzia Infortuni** l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o l'invalidità permanente.
- per la **Garanzia Assistenza** l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, l'invalidità permanente o l'inabilità temporanea

Malattia: malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato.

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Lloyd Adriatico

Nodo: l'unità di misura della velocità in mare corrispondente ad un miglio nautico per ora.

Perdita Totale: si ha la perdita totale quando, a seguito di qualsiasi avvenimento, sia perduto il "corpo" dell'unità (partita "a-corpo" della polizza) e le altre partite assicurate esistenti a bordo e perdute nel medesimo sinistro.

Perdita Totale Costruttiva: si ha la perdita totale costruttiva quando, in conseguenza di un unico sinistro, l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dall'unità raggiunge il valore commerciale dell'unità stessa al momento del sinistro.

Polizza : il documento che prova l'assicurazione

Porto di stazionamento abituale : il porto o la località anche a terra, dove l'unità da diporto ha stazionato o è previsto che stazionerà per un periodo superiore a tre mesi

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Quadrante : la quarta parte (angolo di 90 gradi) della rosa dei venti.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro

Rivalsa: azione esercitata dalla Società nei confronti del Contraente e/o dell'Assicurato e/o di Terzi, in presenza delle situazioni disciplinate in polizza, per recuperare le somme eventualmente pagate ai danneggiati.

Sartie volanti: le sartie, destinate a contrastare gli sforzi dell'albero ad armamento frazionato, che vengono tesate verso poppa. Le sartie volanti sono considerate strutturali quando, in presenza di armamento frazionato, l'albero non è dotato di crocette acquistate.

Scoperto: l'importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno risarcibile, che rimane a carico dell'Assicurato

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: Allianz S.p.A.

Terrorismo: qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico

Unità: la costruzione destinata alla navigazione sia essa nave da diporto, imbarcazione da diporto o natante da diporto come definita dalla Legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni, o la costruzione descritta in polizza, comunque destinata alla navigazione. Le unità si distinguono, inoltre, tra quelle soggette all'obbligo di assicurazione ai sensi del C.d.A. e successive modificazioni, e quelle non soggette a detto obbligo.

Per la sola Garanzia di Assistenza: la costruzione destinata alla navigazione da diporto.

Valore Commerciale: il valore reale dell'oggetto assicurato al momento del sinistro ovvero la somma che sarebbe necessaria all'acquisto di un oggetto simile ovvero equivalente a quello assicurato per età, caratteristiche, prestazioni e rendimento, escluso ogni maggior valore per pregio storico o valore connesso all'esercizio dell'attività professionale.

Valore a nuovo: valore equivalente alla somma necessaria per riacquistare o per ricostruire l'oggetto assicurato, o la parte dello stesso, colpito da sinistro indipendentemente dal valore commerciale che lo stesso aveva prima del sinistro.

Valore Stimato: valore che, mediante apposito patto speciale, le parti (Contraente/Assicurato e Società) convengono di attribuire all'oggetto assicurato, rinunciando all'applicazione dell'art. 1907 C.C..

Qualunque dichiarazione o perizia estimativa non espressamente approvata per iscritto dalla Società deve intendersi nulla e priva di effetto ai fini contrattuali.